
REGIONE LIGURIA

L.R. 4 dicembre 2009, n. 59. (Stralcio)

Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria.

Pubblicata nel B.U. Liguria 16 dicembre 2009, n. 23, parte prima.

(...)

Capo VI - Valutazione della performance ⁽²⁰⁾

Art. 26 *Finalità ⁽²¹⁾.*

1. La misurazione e la valutazione della performance sono finalizzate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri, di trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per il loro perseguimento.

(20) Il presente capo, unitamente agli articoli che compongono (articoli da 26 a 28-bis), è stato introdotto dall'*art. 6, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18* della stessa legge), in sostituzione dell'originario capo VI, comprendente gli articoli da 26 a 28. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 6. Il testo originario del presente capo era il seguente:

«Capo VI - Valutazione della dirigenza. Art. 26. Finalità. 1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

Art. 27. Procedure di valutazione. 1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale:

a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;

b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il Segretario generale e nella sua integrità per i Direttori generali.

2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

Art. 28. Nucleo di valutazione. 1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.».

(21) Il capo VI, unitamente agli articoli che compongono (articoli da 26 a 28-bis, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall'art. 6, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della stessa legge), in sostituzione dell'originario capo VI, comprendente gli articoli da 26 a 28. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 6. Il testo originario del capo VI era il seguente:

«Capo VI - Valutazione della dirigenza. Art. 26. Finalità. 1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

Art. 27. Procedure di valutazione. 1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale:

a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;

b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il Segretario generale e nella sua integrità per i Direttori generali.

2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

Art. 28. Nucleo di valutazione. 1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.».

Art. 27

Ciclo di gestione della performance ⁽²²⁾.

1. Ai fini di cui all'articolo 26 la Giunta regionale adotta annualmente:

a) entro il 28 febbraio, un documento programmatico triennale, denominato “Piano della performance”, da redigere in coerenza con i contenuti ed il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio. Tale Piano individua gli indirizzi e gli obiettivi finali per ciascun Dipartimento e Direzione centrale, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'Amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati ai Direttori generali ed i relativi indicatori;

b) entro il 31 luglio, un documento denominato “Relazione sulla performance” che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all’anno precedente, i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.

2. Eventuali variazioni intervenute durante l’esercizio degli obiettivi e degli indicatori di cui al comma 1, lettera a) sono inserite tempestivamente nel Piano della performance.

(22) Il capo VI, unitamente agli articoli che compongono (articoli da 26 a 28-bis, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall’art. 6, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 18 della stessa legge), in sostituzione dell’originario capo VI, comprendente gli articoli da 26 a 28. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 6. Il testo originario del capo VI era il seguente:

«Capo VI - Valutazione della dirigenza. Art. 26. Finalità. 1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell’organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

Art. 27. Procedure di valutazione. 1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale:

a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui all’articolo 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;

b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il Segretario generale e nella sua integrità per i Direttori generali.

2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

Art. 28. Nucleo di valutazione. 1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.».

Art. 27-bis

Misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale ⁽²³⁾.

1. La Regione valuta annualmente la performance organizzativa ed individuale. A tale scopo la Giunta regionale approva il Sistema di misurazione e valutazione della performance.

2. Al fine della promozione del merito e del miglioramento della performance, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi secondo logiche meritocratiche, è compilata annualmente una graduatoria delle valutazioni relative alla performance individuale dei dirigenti e del personale.

3. I criteri di compilazione delle graduatorie e la suddivisione del personale in fasce di merito sono stabiliti nell'ambito del Sistema di misurazione e valutazione di cui al comma 1, salvaguardando i seguenti principi:

a) una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale è attribuita al personale dipendente e dirigente che si colloca nella fascia di merito alta;

b) è individuata una percentuale riferita alla fascia di merito bassa cui non corrisponde l'attribuzione di alcun trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale;

c) le fasce di merito da individuare sono non inferiori a tre e non superiori a sei ⁽²⁴⁾.

4. La funzione di misurazione e valutazione della performance è svolta:

a) dall'Organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 28 cui compete la valutazione della performance dell'Ente nel suo complesso, nonché la proposta di valutazione del Segretario generale e dei Direttori generali e dei Vice Direttori generali; ⁽²⁵⁾

b) dalla Giunta Regionale, per quanto riguarda la valutazione dei Direttori generali e dei Vice Direttori generali e del Segretario generale, su proposta dell'Organismo indipendente di valutazione che, in tale ultima ipotesi, opera con i soli componenti esterni; ⁽²⁶⁾

c) dal Segretario generale, dai Direttori generali e dai Vice Direttori generali e dai Dirigenti, secondo quanto previsto dal Sistema di misurazione e valutazione della performance. ⁽²⁷⁾

4-bis. La Regione verifica, almeno trimestralmente, l'andamento della performance rispetto agli obiettivi dell'anno durante il periodo di riferimento e propone, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio. Sulla base delle risultanze del monitoraggio in ordine all'andamento degli obiettivi correlati alla performance organizzativa, dispone, limitatamente al personale al quale non sono attribuiti obiettivi individuali, l'erogazione, a partire dal primo mese utile successivo alla verifica, delle quote retributive determinate in base all'esito della performance organizzativa corrispondenti al periodo valutato ⁽²⁸⁾.

5. La Regione promuove progetti ed iniziative finalizzate all'innovazione, alla semplificazione ed al miglioramento continuo delle performance mediante l'utilizzo di strumenti, anche non retributivi, di riconoscimento del merito.

6. Il sistema di misurazione e valutazione della performance può prevedere ulteriori strumenti di valorizzazione del merito e della professionalità tra quelli previsti dall'*articolo 20 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150* (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 25 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche e integrazioni, compatibilmente con le risorse disponibili.

7. Le strutture che svolgono funzioni di misurazione della performance e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il

profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione, per quanto compatibili, nei confronti delle Aziende del Sistema Sanitario regionale come individuate ai sensi della *legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41* (Riordino del Servizio sanitario regionale) e successive modifiche e integrazioni.

(23) Il capo VI, unitamente agli articoli che compongono (articoli da 26 a 28-bis, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall'*art. 6, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della stessa legge), in sostituzione dell'originario capo VI, comprendente gli articoli da 26 a 28. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 6. Il testo originario del capo VI era il seguente:

«Capo VI - Valutazione della dirigenza. Art. 26. Finalità. 1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

Art. 27. Procedure di valutazione. 1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale:

a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;

b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il Segretario generale e nella sua integrità per i Direttori generali.

2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

Art. 28. Nucleo di valutazione. 1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.».

(24) Per la sospensione delle fasce di merito di cui al presente comma, vedi quanto previsto dall'*art. 17, L.R. 27 dicembre 2011, n. 38*.

(25) Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 7, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(26) Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 7, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(27) Lettera così modificata dall'*art. 29, comma 7, L.R. 30 dicembre 2015, n. 29*.

(28) Comma aggiunto dall'*art. 16, comma 4, L.R. 27 dicembre 2011, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 22 della medesima legge).

Art. 28

Organismo indipendente di valutazione ⁽²⁹⁾ ⁽³⁰⁾.

1. L'Organismo indipendente di valutazione è un organo monocratico nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta, ed è composto da un componente scelto tra soggetti esterni all'Ente.
 2. Il componente di cui al comma 1 deve essere in possesso di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e dell'organizzazione e valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.
 3. Il componente di cui al comma 1 non può essere nominato tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.
 4. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità, nonché la performance dell'Ente;
 - b) comunica tempestivamente alla Giunta regionale le eventuali criticità riscontrate;
 - c) valida la Relazione sulla performance;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei direttori generali e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato;
 - f) assolve le altre funzioni attribuite dalla legge in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.
 5. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere stabiliti ulteriori specifici requisiti per la nomina e individuate ulteriori funzioni anche secondo quanto previsto dalla disciplina nazionale e può essere esteso l'ambito di competenza dell'Organismo indipendente di valutazione ad altri enti regionali.
 6. Il compenso annuo omnicomprensivo spettante al componente dell'Organismo indipendente di valutazione è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.
-

(29) Articolo così sostituito dall'*art. 18, comma 1, L.R. 19 dicembre 2014, n. 40*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 37, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Organismo indipendente di valutazione. 1. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per un periodo di tre anni, con possibilità di rinnovo per una sola volta ed è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due componenti esterni all'Ente dotati di elevata professionalità ed esperienza maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

2. I componenti non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. L'Organismo indipendente di valutazione della prestazione:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema di misurazione e valutazione della performance, della trasparenza e integrità nonché la performance dell'Ente;

b) comunica tempestivamente alla Giunta regionale le eventuali criticità riscontrate;

c) valida la Relazione sulla performance;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi incentivanti, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone alla Giunta regionale la valutazione annuale del Segretario generale, dei Direttori generali e l'attribuzione agli stessi della retribuzione di risultato.

4. Il compenso annuo omnicomprensivo spettante ad ogni componente esterno dell'Organismo indipendente di valutazione è determinato con provvedimento della Giunta regionale fino ad un massimo di euro 18.000,00. L'ammontare del compenso è stabilito dalla Giunta regionale in relazione all'impegno richiesto, alla natura degli atti da assumere e alle conseguenti responsabilità.».

(30) Il capo VI, unitamente agli articoli che compongono (articoli da 26 a 28-bis, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall'*art. 6, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 18 della stessa legge*), in sostituzione dell'originario capo VI, comprendente gli articoli da 26 a 28. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 6. Il testo originario del capo VI era il seguente:

«Capo VI - Valutazione della dirigenza. Art. 26. Finalità. 1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

Art. 27. Procedure di valutazione. 1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale:

a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;

b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il Segretario generale e nella sua integrità per i Direttori generali.

2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

Art. 28. Nucleo di valutazione. 1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.».

Art. 28-bis

Norma di rinvio ⁽³¹⁾.

1. Per quanto non previsto dal presente Capo si rinvia, per quanto compatibili, ai principi contenuti nelle norme richiamate dall'articolo 74, comma 2, del decreto legislativo 150/2009 e successive modifiche e integrazioni.

(31) Il capo VI, unitamente agli articoli che compongono (articoli da 26 a 28-bis, ivi compreso quindi il presente articolo), è stato introdotto dall'art. 6, comma 7, L.R. 29 dicembre 2010, n. 23, a decorrere dal 1° gennaio 2011 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18 della stessa legge), in sostituzione dell'originario capo VI, comprendente gli articoli da 26 a 28. Vedi anche, per le norme transitorie, il comma 8 del suddetto art. 6. Il testo originario del capo VI era il seguente:

«Capo VI - Valutazione della dirigenza. Art. 26. Finalità. 1. La valutazione annuale della dirigenza è finalizzata al miglioramento della qualità dei risultati dell'organizzazione, alla crescita e allo sviluppo professionale dei dirigenti, alla promozione di una cultura del merito e della responsabilità.

Art. 27. Procedure di valutazione. 1. La fissazione degli obiettivi, la verifica dei risultati e la valutazione sono effettuate secondo criteri e modalità definiti con provvedimento della Giunta regionale:

a) dai Direttori generali in stretta collaborazione con il Nucleo di valutazione di cui all'articolo 28, con il supporto della struttura competente, per i dirigenti;

b) dalla Giunta regionale che si avvale del Nucleo di valutazione, limitatamente a esperti esterni per il Segretario generale e nella sua integrità per i Direttori generali.

2. Le strutture che svolgono funzioni di verifica e controllo interno operano in posizione di autonomia rispetto alle Direzioni e ai Dipartimenti, dipendono sotto il profilo organizzativo dal Segretario generale e rispondono del loro operato esclusivamente agli organi di direzione politica.

Art. 28. Nucleo di valutazione. 1. Il Nucleo di Valutazione è composto dal Segretario generale della Giunta regionale e da due esperti in possesso di comprovata e pluriennale esperienza professionale nel campo della valutazione dei risultati e del personale della Pubblica amministrazione. A tal fine la Giunta può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati.

2. Non possono essere nominati componenti del Nucleo di valutazione coloro che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, né persone che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

3. Il Nucleo di valutazione è nominato dalla Giunta regionale per due anni ed è rinnovabile.».
